



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma 4 marzo 2011

Protocollo: 27533

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
delle Dogane

Alle Direzioni Provinciali di Trento e
Bolzano

Agli Uffici delle Dogane

Ai Laboratori Chimici

e per conoscenza:

Alla Direzione Centrale gestione tributi e
rapporto con gli utenti

Alla Direzione Centrale per l'analisi
merceologica e per lo sviluppo dei
laboratori chimici

Alla Direzione Centrale accertamenti e
controlli

Alla Direzione Centrale tecnologie per
l'Innovazione

All'Ufficio Centrale Antifrode

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 55
R O M A

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Viale Boston, 25
R O M A

Alle Ditte e Associazioni di categoria

Alle Associazioni Spedizionieri Doganali

Alla Federazione Nazionale Spedizionieri
Doganali

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato
Piazza Sallustio, 21
R O M A (fax 06/4704240)

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Corso Vittorio Emanuele I 101
R O M A
(fax 06/6861726)

Alla Camera di Commercio
Internazionale
Via X Settembre,5
R O M A (fax 06/4882677)

Alla Confederazione Generale dell'Industria
Italiana
Viale dell'Astronomia,30
R O M A
(fax 06/5903684)

Alla Confederazione Generale Traffico e
Trasporti
Via Panama,62
R O M A

OGGETTO: Restituzione all'esportazione di prodotti agricoli

Procedure per la costituzione del fascicolo di pagamento

L'evoluzione della normativa comunitaria in materia di restituzioni all'esportazione e l'incalzante sviluppo tecnologico richiedono di rimodulare la disciplina dettata dalla circolare n. 240/97 per adeguarla alle mutate condizioni amministrative ed operative.

In particolare, l'introduzione del sistema AES (Automated Export System), la messa in linea della fase 4 dell'NCTS, con il conseguente

rilascio del **DAE/DAT** (documento di accompagnamento all'esportazione/transito, che sostituiscono l'esemplare "3"), hanno modificato sostanzialmente la procedura definita dalla predetta circolare.

E' opportuno, pertanto, dettare nuove disposizioni che, come innovazioni fondamentali, contengono:

- l'obbligo per gli Uffici doganali di emissione di trattenere l'esemplare "3 a" del DAU (allo stato l'unico valido per la richiesta della restituzione all'esportazione) in attesa di ricevere dalla **dogana di uscita** tutti gli elementi utili per apporre, sullo stesso esemplare "3 a", gli estremi relativi al "Visto uscire della merce dal territorio doganale della Comunità";
- l'obbligo, esclusivamente, per **gli uffici doganali di emissione**, di trasmettere al SAISA l'esemplare "3 a" completato nel senso appresso indicato;
- la rideterminazione di alcuni termini temporali per la trasmissione al SAISA, da parte degli uffici delle dogane, di tutta la documentazione amministrativa necessaria per erogare la restituzione all'esportazione;
- la rivisitazione di tutti i riferimenti connessi alla normativa abrogata.

Le presenti istruzioni che hanno per obiettivo **la costituzione del fascicolo di restituzione** all'interno del SAISA saranno articolate nei seguenti punti:

- 1) ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DELLE DOGANE**
- 2) ADEMPIMENTI LABORATORI CHIMICI**
- 3) ADEMPIMENTI OPERATORI**
- 4) ADEMPIMENTI SAISA**

1) ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DELLE DOGANE

PREMESSA

Preliminarmente si definiscono gli adempimenti che, all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale di esportazione con richiesta di restituzione, gli Uffici doganali sono tenuti a porre in essere.

Gli Uffici doganali di esportazione avranno cura di verificare, in particolare, che l'esemplare "3a" della dichiarazione doganale di esportazione contenga in modo perfettamente leggibile:

- l'esatto codice di restituzione della nomenclatura combinata, nonché la designazione del prodotto, ai fini di una corretta applicazione dell'aliquota di restituzione (art. 5 par. 4 del Reg. (CE) n. 612/09);
- il pertinente codice di regime al riquadro 37(All.37 e 38 delle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario);
- la dichiarazione di merce " sana leale e mercantile" (art. 28 del Reg. (CE) n. 612/09);
- la dichiarazione di origine comunitaria, ove richiesta dalla normativa di settore, con le modalità stabilite dall'art. 12 par. 2 del Reg. (CE) n. 612/09;
- l'aliquota di restituzione o l'annotazione "**Restituzione inferiore a 1000 euro**", come previsto dall'articolo 9 del Reg. (CE) n. 612/09. La stessa annotazione deve essere apposta sull'esemplare di controllo T5 (se emesso);
- nel caso di trasporto via mare la dichiarazione dell'operatore che i prodotti non verranno trasbordati in un altro porto della Comunità (art. 9 del Reg. (CE) n. 612/09);
- gli estremi del titolo agrex o di restituzione rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione nelle fattispecie di operazioni previste dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 612/09 e dall'art. 42 del Reg (UE) n. 578/2010;
- le altre eventuali dichiarazioni prescritte dalla normativa comunitaria o dalle istruzioni vigenti in materia per i singoli settori merceologici.

Gli Uffici doganali avranno cura, inoltre, di verificare per le esportazioni di Merci Fuori Allegato I del Trattato che :

- sia allegata, al DAU, la dichiarazione afferente la composizione della merce esportata, nonché la dichiarazione dei residui di lavorazione, come previsto dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 578/2010;
- sia indicato in bolletta il numero di registrazione della ricetta, ove la stessa sia stata depositata presso il SAISA (art. 9 del Reg. (UE) n.578/2010);
- siano indicati in bolletta, gli estremi dell'autorizzazione all'esonero dalla presentazione del documento di importazione, ove rilasciata, nei casi previsti dall'art 50, par. 2, lett. a) del Reg (UE) n. 578/2010, al fine di porre in essere i controlli doganali previsti dalla stessa norma.

In linea generale, le attestazioni che, per mancanza di spazio, non possono essere annotate alla casella 44 dell'esemplare "3 a", possono anche essere contenute in atti distinti dal " 3 a "; se prodotte contestualmente e vidimate dagli uffici doganali, le stesse si considerano parte integrante del citato esemplare.

Come ben noto l'art. 7 del Reg. (CE) n. 612/09 dispone che il diritto alla restituzione è subordinato alla condizione che i prodotti per i quali è stata

accettata la dichiarazione di esportazione abbiano lasciato, come tali, il territorio doganale della Comunità entro il termine **effettivo** di sessanta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale.

Da tale esigenza e dal rispetto di tutte le disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, scaturiscono le istruzioni che seguono.

A) Esportazione con uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità attraverso il confine nazionale - Destinazioni assimilate all'esportazione o consegne a depositi di approvvigionamento nel territorio nazionale (Senza emissione di esemplare di controllo T5)

In tale fattispecie la prova dell'effettiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunità è costituita, come noto, dall'esemplare "3a" del DAU (documento amministrativo unico) munito, nel retro, dei "visti" e della data di effettiva uscita apposti dalla competente dogana.

Si configurano due tipologie di operazioni

A.1) Ufficio doganale di esportazione coincidente con quello di uscita

L'Ufficio doganale provvede a certificare l'uscita, apponendo sul retro dell'esemplare "3 a" i relativi estremi ed a trasmettere al SAISA lo stesso esemplare, unitamente all'eventuale verbale di controllo fisico, **entro 10 giorni** dalla data di uscita, o dalla data di introduzione in deposito di approvvigionamento o dalla data di raggiungimento della destinazione assimilata. Per le operazioni di introduzione in deposito di approvvigionamento, sul retro dell'esemplare "3 a" deve essere apposta la seguente annotazione: **"merce introdotta nel deposito di approvvigionamento n..... in data**Il documento deve essere spedito al SAISA tramite posta raccomandata/assicurata munito di lettera di accompagnamento, copia della quale deve essere diretta per conoscenza all'esportatore.

Sulla lettera di trasmissione indirizzata al SAISA, la competente dogana deve apporre la seguente attestazione :” **Si conferma di avere eseguito tutti i riscontri di competenza previsti dalle istruzioni di servizio n... del.....**”

Lo stesso Ufficio doganale avrà cura di far pervenire, con la dovuta tempestività, al competente Laboratorio chimico, gli eventuali campioni per le analisi, apponendo sull'avviso di spedizione l'annotazione che **"TRATTASI DI MERCE CON RICHIESTA DI RESTITUZIONE"**. Sullo stesso documento le dogane avranno cura di riportare, inoltre, gli estremi della dichiarazione doganale di esportazione e gli estremi

identificativi dell'esportatore. Si sottolinea l'importanza di una corretta e puntuale indicazione nel senso anzidetto.

Per le operazioni di esportazione di merci Fuori allegato I, al campione dovrà essere allegata copia della dichiarazione afferente la composizione della merce esportata, nonché la dichiarazione di residui di lavorazione, come previsto dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 578/2010 ovvero copia della ricetta, relativa alla merce, qualora la stessa sia stata depositata presso il SAISA ai sensi dell'art. 9 dello stesso regolamento.

L'Ufficio delle dogane competente, ricevuto l'esito di analisi, provvederà ad inoltrarlo tempestivamente al SAISA via e mail o via fax (e-mail saisa.liquidazioni@agenziadogane.it; fax n. 06/50244105) unitamente all'indicazione della voce doganale attribuita alla merce e al codice di restituzione. Copia dello stesso dovrà essere notificato all'esportatore.

A.2) Ufficio doganale di esportazione non coincidente con quello di uscita

In tal caso l'Ufficio doganale di esportazione deve applicare in modo puntuale il punto 3 della circolare prot. n. 3028 del 21 luglio 2008, emessa dall'Area Centrale Gestione Tributi, che dispone l'apposizione di un timbro lineare di colore rosso **“RESTITUZIONE”** sul documento di accompagnamento **DAE** che dovrà scortare la merce in esportazione, fino alla dogana di uscita effettiva. Lo stesso timbro deve essere apposto anche sul documento **DAT** e **sul Volet del carnet TIR**, compilato dalla stessa dogana in caso di vincolo al predetto regime. Il timbro rosso **“RESTITUZIONE”** può anche essere apposto dalle persone autorizzate ai sensi della normativa vigente (procedure di domiciliazione).

Nelle fattispecie di applicazione dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1276/08 l'Ufficio delle dogane dovrà apporre sugli stessi documenti (DAE, DAT e VOLET) l'annotazione, con timbro lineare di colore rosso, **“Eseguito controllo fisico”**. L'esemplare “3 a” deve rimanere agli atti della stessa dogana in attesa di essere completato con le informazioni fornite da quella di uscita.

L'Ufficio doganale di uscita, a seguire, annota il carico nell'apposito registro, come disposto con le note SAISA prot. nn. 2008328-001 del 28/03/08 e 30139 del 7/10/08, con modello standardizzato fornito con la stessa nota prot. n. 30139/08.

Ultimate le formalità di uscita delle merci previste dal Reg. (CE) n. 1276/08 l'Ufficio doganale provvederà a porre in essere tutte le attività disciplinate dalla nota prot. n. 109967 del 10 agosto 2009 e ad annotare sul DAE/DAT tutte le informazioni previste dalla predetta nota, con particolare riferimento ai dati afferenti l'eventuale controllo di sostituzione eseguito ed alla data della effettiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.

Entro i 5 giorni successivi all'uscita della merce le stesse informazioni, unitamente all'eventuale resoconto del controllo di sostituzione, devono essere trasmesse, con il mezzo ritenuto più idoneo (fax, e-mail), all'ufficio doganale che ha emesso la dichiarazione di esportazione.

Ove a seguito dell'espletamento delle formalità previste dal Reg. (CE) n. 1276/08 sia stato prelevato un campione per analisi, la dogana, nei termini e nelle modalità stabilite al punto A.1, deve trasmettere lo stesso al competente Laboratorio chimico.

L'ufficio doganale di esportazione nazionale deve apporre sul retro dell'esemplare "3a", trattenuto agli atti della stessa, **tutte le informazioni ricevute dalla dogana di uscita**, completandoli con l'apposizione di timbro e firma. L'esemplare "3a", unitamente agli eventuali resoconti di controllo fisico e/o sostituzione deve essere trasmesso entro il termine di **10 giorni** al SAISA con le stesse modalità dettate al precedente punto A.1

B) Esportazione con attraversamento di altri Stati membri – Destinazioni assimilate all'esportazione o consegne a depositi di approvvigionamento in altri Stati membri (Emissione obbligatoria dell'esemplare di controllo T5/formulario 302 per i prodotti destinati alle forze armate)

In tali fattispecie la dogana di esportazione deve procedere all'emissione dell'esemplare di controllo T5 avendo cura di annotarne il rilascio sul relativo esemplare "3a" che deve essere trattenuto agli atti della stessa dogana, in attesa di ricevere dalla dogana comunitaria di uscita il documento appurato con gli estremi relativi al visto uscire dalla Unione Europea.

Nella compilazione del T5 e nell'espletamento dei relativi adempimenti, la dogana di esportazione avrà cura di porre in essere le disposizioni dettate con nota SAISA prot.n. 104422 del 3 agosto 2010.

Non appena pervenuto il predetto esemplare, che non deve **mai essere consegnato** all'operatore, l'Ufficio doganale deve trasmetterlo al SAISA, unitamente all'esemplare "3a" del DAU nelle forme e nei termini di cui al punto A.1, indicando nella relativa lettera di trasmissione anche gli estremi dell'esemplare di controllo T5.

Sarà cura della dogana procedere alla verifica del corretto appuramento dell'esemplare di controllo T5 e richiedere eventuali integrazioni, ove ciò si rendesse necessario.

Nell'eventualità che l'esemplare di controllo T5 non risulti restituito dall'ultima dogana comunitaria, entro tre mesi dall'esportazione, la predetta dogana provvederà a trasmettere la SAISA l'esemplare "3a" secondo la procedura definita al precedente punto A.2, avendo cura di precisare nella

lettera di accompagnamento l'assenza dell'esemplare di controllo per mancata restituzione, invitando nel contempo l'esportatore, cui parimenti la nota è indirizzata, a presentare la domanda motivata di equivalenza.

Per l'inoltro di quest'ultima al SAISA si rimanda al successivo punto 5.1.

C) Esportazione di prodotto sottoposto ad uno dei regimi di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 612/09 con o senza attraversamento di altri Stati membri.

In tali fattispecie il pagamento della restituzione non è subordinato, in alcun caso, all'emissione dell'esemplare di controllo T5 e l'uscita dal territorio doganale della Comunità è attestata sul retro dell'esemplare "3a" con l'annotazione **"Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori: lettera di vettura n. del"**

In tali casi gli adempimenti delle dogane sono riconducibili alle disposizioni dettate nei punti A.1 e A.2.

2) ADEMPIMENTI LABORATORI CHIMICI

I Laboratori chimici sono tenuti ad effettuare le analisi dei campioni di merci prelevate all'atto dell'espletamento delle formalità doganali al massimo entro **10 giorni lavorativi dal loro ricevimento**. Entro i successivi **5 giorni lavorativi** provvederanno ad inoltrare, i relativi esiti all'Ufficio doganale prelevatore.

3) ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI

3.1) Adempimenti degli operatori connessi alle operazioni doganali di esportazione

Gli operatori, nell'espletamento delle formalità doganali di esportazione con richiesta di restituzione, devono indicare sulle relative dichiarazioni di esportazione **tutti gli elementi specificati in premessa**, oggetto di verifica da parte delle autorità doganali. Una corretta e puntuale compilazione della dichiarazione doganale di esportazione consente alla dogana di porre in

essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria (in primis i controlli fisici) e semplifica, a tutto vantaggio degli operatori, l'attività dei funzionari SAISA volta all'erogazione della restituzione all'esportazione.

Gli esportatori, inoltre, dovranno vigilare affinché le merci, nelle fattispecie di operazioni di cui al punto A.2, **vengano presentate congiuntamente al DAE presso l'ufficio doganale di uscita, e che sul DAE sia stato apposto il timbro lineare rosso con la dicitura "RESTITUZIONE"**

Ciò consentirà alle dogane di uscita di individuare le dichiarazioni doganali di esportazione con diritto alla restituzione e procedere **correttamente** a tutti gli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1276/08 in materia di controlli fisici, ed alla chiusura delle operazioni doganali gestite in ambito ECS. La mancata esecuzione di tali adempimenti porterebbe al **diniego** della restituzione all'esportazione per disapplicazione della normativa comunitaria.

3.2) Presentazione dell'istanza

Per ottenere il pagamento della restituzione all'esportazione, l'operatore interessato (esportatore effettivo, intestatario del titolo o, in linea teorica, cessionario del diritto alla restituzione) deve presentare al SAISA una domanda scritta redatta sul formulario conforme a quello indicato nella nota prot. n. 138046 del 26.10.2010 e successive modifiche. **Il modello di istanza è disponibile sul portale dell'Agenzia delle dogane cliccando sul link "Restituzioni all'esportazione" sezione modulistica.**

L'istanza deve essere compilata in ogni sua parte (ragione sociale, codice IBAN, elenco dichiarazioni doganali ect...) e firmata dal legale rappresentante della ditta richiedente. Per la modalità di compilazione si rimanda alle istruzioni SAISA prot.n. 138046 del 26.10.2010.

L'operatore deve, inoltre, presentare un certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio attestante l'inesistenza di procedure fallimentari/concorsuali. Il certificato ha la durata di **sei mesi** e deve essere valido all'atto dell'emissione dell'ordinativo di pagamento.

In luogo del certificato di vigenza può essere presentata, in applicazione dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, una "dichiarazione sostitutiva di certificazione" redatta sul modulo disponibile sul sito Internet del SAISA, corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- titolo di esportazione, in copia, provvisto delle imputazioni relative alle dichiarazioni doganali di cui si chiede la restituzione all'esportazione; per le esportazioni di merci non comprese nell'allegato I del Trattato, le imputazioni sui titoli di restituzione

avvengono direttamente a cura del SAISA, nell'ambito del proprio sistema informativo;

- copia del documento di trasporto (in caso di aliquota differenziata) ;
- originale o copia conforme del documento di importazione attestata nei modi di rito (art. 17 del Reg. (CE) n. 612/09) nei casi di aliquota differenziata o copia dell'esonero, ove già rilasciato dal SAISA;
- ogni altro documento previsto dalla normativa comunitaria in relazione al prodotto merceologico esportato.

Nell'interesse dell'operatore ed al fine di evitare onerose istruttorie è opportuno che l'istanza sia corredata anche dalla :

- copia della lettera di trasmissione con la quale la dogana di emissione comunica all'operatore l'avvenuta spedizione dell'esemplare "3 a " al SAISA;
- copia del certificato di analisi e degli eventuali verbali di controllo fisico e/o di sostituzione;
- copia dell'esemplare " 3 a ";

4) ADEMPIMENTI DEL SAISA

Il SAISA, ricevuti gli esemplari "3 a" delle dichiarazioni doganali di esportazione, provvede a protocollare le relative note di accompagnamento e ad inserire nei fascicoli nominati per ditta, le dichiarazioni doganali di esportazione.

All'atto della ricezione delle nuove istanze, il SAISA procede alla loro registrazione, all'attribuzione del "numero SAISA", che costituisce l'identificativo dell'istanza, ed al rilascio di regolare ricevuta all'operatore. Successivamente provvede ad inserire in ciascuna istanza di restituzione diretta e di saldo i relativi esemplari "3a" precedentemente ricevuti dalle competenti dogane.

I successivi adempimenti procedurali del SAISA (inserimento in pratica dell'ulteriore documentazione pervenuta dalle dogane o dai laboratori chimici; iter amministrativo per la liquidazione delle istanze ect....) sono definiti nei manuali operativi interni relativi all'autorizzazione ed esecuzione dei pagamenti delle restituzioni agricole.

5) FATTISPECIE PARTICOLARI

5.1) Domanda motivata di equivalenza (art. 46 del Reg. (CE) n. 612/09)

L'art. 8 del Reg. (CE) n. 612/09 dispone, nel caso in cui la merce prima di lasciare definitivamente il territorio doganale della Comunità attraversa il territorio di altri Stati membri, il rilascio dell'esemplare di controllo T5. Tale documento scorta la merce sino alla dogana comunitaria di confine che, dopo avere annotato gli estremi relativi alla uscita definitiva dalla Comunità apponendo il timbro e la firma, lo restituisce alla dogana italiana emittente, la quale a sua volta provvede a trasmetterlo al SAISA.

Dopo l'uscita della merce dal territorio comunitario sarà cura dell'esportatore informarsi frequentemente presso la dogana per conoscere se l'esemplare T5 è stato restituito.

Qualora per cause non imputabili all'operatore tale documento, trascorsi **tre mesi** dal suo rilascio, non venga restituito, l'esportatore può presentare alla competente dogana, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale – o entro i 18 mesi, nel qual caso la restituzione è erogata nei limiti dell'85% - una domanda motivata di equivalenza.

Ai sensi dell'art.46, par. 3, lett.a), la domanda in questione deve essere corredata dal documento di trasporto e da un documento che attesti che il prodotto è stato presentato ad un ufficio doganale del paese terzo di destinazione, o da uno dei documenti, previsti dall'art. 17, par. 1, 2 e 4 del Reg. (CE) n. 612/09.

La documentazione che correda la domanda motivata di equivalenza può essere sostituita, ad eccezione del documento di trasporto, dalla prova del pagamento della fornitura, in tutti quei casi in cui l'importo della restituzione all'esportazione, per l'operazione effettuata, è pari o inferiore € 2400.

L'Ufficio doganale, ricevuta la domanda motivata di equivalenza prodotta dall'operatore, appone la seguente annotazione convalidandola con timbro e firma: **“Esemplare di controllo T5 n.....delnon restituito dalla dogana straniera a causa di circostanze non imputabili all'operatore“**; l'istanza, completata nei termini anzidetti deve essere trasmessa **dalla stessa dogana** al SAISA.

5.2) Rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5 (art. 912 septies del Reg. 2454/93)

L'esemplare di controllo T5 può essere rilasciato, a posteriori, dalla dogana di esportazione, alle condizioni previste dall'art. 912 septies del Reg. (CE) n.2454/93. In tali casi è compito degli uffici doganali di uscita accertare

l'idoneità della documentazione fornita dall'esportatore al fine di dimostrare che la merce ha lasciato definitivamente il territorio doganale della Comunità. Restano invariati i successivi adempimenti già disciplinati al punto 5.1

5.3) Dichiarazione semplificata e complementare (art. 5, par. 6 del Reg. (CE) n. 612/09)

Per le esportazioni di prodotti imbarcati alla rinfusa (cereali e riso) o in unità non standardizzate (animali vivi, carcasse ect..) può accadere che la massa netta possa essere definita soltanto a carico effettuato. In tali casi l'art.5, par.6 del Reg. (CE) n. 612/09 prevede l'emissione di una dichiarazione semplificata nella quale viene indicata una massa netta provvisoria ed, a conclusione delle operazione di carico, l'emissione di una dichiarazione complementare contenente l'effettiva massa netta esportata.

L'istanza di restituzione deve essere corredata da entrambi gli esemplari emessi (dichiarazione provvisoria e complementare) e la restituzione sarà riconosciuta secondo le norme dettate dall'art.5, par. 6, comma 3 del predetto Regolamento.

5.4) Termini supplementari per la presentazione della documentazione inerente l'istanza di restituzione (art. 46, par. 4 del Reg (CE) n. 612/09)

L'art. 46, par. 4 del Reg. (CE) n.612/09 conferisce la facoltà agli Stati membri di concedere, agli operatori che effettuano operazioni di esportazione con diritto a restituzione, termini supplementari per la presentazione della documentazione prevista dall'art. 16 dello stesso Regolamento. L'operatore che intende richiedere tale beneficio è tenuto a presentare, **entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione (art. 46, par. 5 del Reg. (CE) n. 612/09)** una richiesta scritta corredata dai documenti giustificativi atti a dimostrare i tentativi svolti e la buona diligenza adottata per l'ottenimento della documentazione in parola. Il SAISA, valutate le motivazioni addotte, concede un congruo periodo di tempo entro il quale deve essere prodotta la documentazione in questione. Qualora la ditta presenti la documentazione entro i sei mesi successivi alla scadenza dei termini supplementari, la restituzione viene liquidata nei limiti dell'85%. Il SAISA procede all'emissione di un provvedimento di reiezione nei casi in cui la presentazione della documentazione avvenga oltre il termine anzidetto.

La comunicazione della concessione o meno dei termini supplementari avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; gli stessi ,se concessi, decorrono dalla data di notifica della stessa raccomandata.

5.5) Restituzioni all'esportazione sui prodotti agricoli contenuti in merci in sospensione di accisa

Con il Reg. UE n. 430/2010 è stato soppresso l'art. 793 quater del Reg CEE 2454, pertanto a far data dal 1° gennaio 2011 anche le esportazioni di tali merci saranno gestite in ambito ECS.

Per quanto specificato le disposizioni impartite con nota SAISA prot.n. 50887 del 13.04.2010 **sono abrogate.**

Ferme restando le disposizioni impartite dell'Agenzia delle Dogane in materia di merci in regime di sospensione dai diritti di accisa, per le restituzioni all'esportazione FEAGA sui prodotti agricoli contenuti in merci in sospensione di accisa, si rimanda a quanto disciplinato dai punti A.2 e 3 della presente nota.

6) ANTICIPO DELLA RESTITUZIONE ALL'ESPORTAZIONE (ART. 31 DEL REG (CE) N. 612/09)

L'art. 31 del Reg. (CE) n.612/09 dispone che l'Organismo Pagatore può anticipare all'esportatore la totalità o una parte della restituzione non appena sono state espletate le formalità doganali di esportazione, a condizione che il rimborso di detto anticipo sia garantito mediante la costituzione di una cauzione pari al 100% dell'importo anticipato, maggiorato del 10%.

In tali fattispecie gli operatori che intendono usufruire del pagamento anticipato, al fine di velocizzare gli adempimenti amministrativi dell'Organismo Pagatore, devono preliminarmente inoltrare al SAISA l'originale atto di garanzia in una delle seguenti forme:

- Fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito iscritte nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; in questo caso il numero di iscrizione all'albo deve essere riportato nell'atto di garanzia;
- Polizza assicurativa rilasciata da imprese autorizzate al ramo cauzione ed iscritte nell'elenco delle imprese abilitate, pubblicato sul sito dell'ISVAP.

Gli atti di garanzia devono essere redatti secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente (Reg. (CEE) n. 2220/85) e devono contenere in particolare:

- la clausola secondo la quale la garanzia rimane in essere fino allo svincolo della cauzione da parte del SAISA;
- l'obbligo a rimborsare, entro 30 giorni e nei limiti dell'importo garantito, congiuntamente e solidalmente con l'obbligato principale,

la somma richiesta dal SAISA a seguito di indebite percezioni di restituzioni all'esportazione.

L'operatore successivamente presenta l'istanza di restituzione corredata dalla copia dell'esemplare "3a" della dichiarazione doganale di esportazione, autenticata dalla competente dogana come **"copia valida ai fini dell'anticipo"**. All'istanza di restituzione dovrà, inoltre, essere allegato, ove richiesto, il titolo agrex, con regolare imputazione, da parte della dogana, del quantitativo esportato unitamente alla copia dell'atto di garanzia. Come già specificato, per le merci non comprese nell' Allegato I del Trattato, i titoli pervengono all'Organismo Pagatore direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è lo stesso SAISA che procede alle relative imputazioni.

Entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione l'operatore deve presentare l'istanza di saldo corredata di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa comunitaria. Il SAISA, accertato il diritto alla restituzione, procede al successivo svincolo della cauzione. Qualora l'istanza di saldo è presentata tra i 12 e i 18 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale si procede all'incameramento del 15% della cauzione prestata. Ove l'istanza di saldo è presentata oltre il termine dei 18 mesi, il SAISA emette un provvedimento di incameramento totale della cauzione prestata.

7) RESTITUZIONI PARTICOLARI DI CARNI BOVINE: Reg. (CE) nn. 1731/06 e 1741/06.

La Commissione Europea, a causa dei mutamenti della situazione dei mercati agricoli e dell'assenza di giustificazioni economiche, ha abrogato con il Reg. (CE) n. 1713/06, il regime del prefinanziamento e al fine di non penalizzare gli esportatori, ha dettato condizioni specifiche per l'erogazione dei contributi FEAGA inerenti l'esportazione di talune carni bovine.

In particolare:

Il Reg. (CE) n.1731/06, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni per talune conserve di carni bovine, ha dettato le norme che disciplinano la concessione delle restituzioni alla esportazione per i prodotti ascrivibili ai codici NC 160250319125 – 160250319325 – 160250959125 e 160250959325. Per ottenere il beneficio della restituzione all'esportazione le conserve in questione devono essere prodotte **esclusivamente a partire da carni bovine di origine comunitaria**; è necessario, pertanto, che la lavorazione avvenga sotto la vigilanza ed il controllo dell'Autorità doganale.

Il Reg. (CE) n. 1741/06, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all' esportazione per le carni disossate di bovini adulti maschi sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione, consente agli operatori del settore di poter usufruire della restituzione all'esportazione per i prodotti ascrivibili ai codici NC 020130009000 e 020130009120, sin dal momento in cui le carni vengono introdotte in magazzino e sottoposte al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità doganale.

7.1) Modalità operative per le restituzioni particolari di carni bovine: Reg. (CE) n. 1731/06

Ai sensi dell'art. 3, par.1 del regolamento in questione, l'operatore presenta alla competente dogana una dichiarazione (CO.A) con cui esprime la volontà di porre le carni sotto controllo doganale ai fini della produzione delle conserve e della successiva esportazione con richiesta di restituzione. La dichiarazione deve contenere l'identificazione, la quantità, il tipo di conserve prodotte (ossia provenienti da carni bovine di origine comunitaria) ed i luoghi di magazzinaggio. La produzione e l'esportazione definitiva devono avvenire entro il termine di validità del titolo agrex. Durante tutto il processo di lavorazione le carni, destinate alle conserve da esportare ed oggetto della dichiarazione in premessa, devono essere chiaramente identificabili, quindi etichettate, e tenute separate da tutto il resto della produzione presente nello stabilimento. Ai fini della tracciabilità, della identificazione delle partite da esportare e dei controlli ex post dell'Autorità doganale, il regolamento impone all'operatore di istituire un registro contenente tutti i dati relativi alle partite di carne utilizzate come materia prima e tutti i dati relativi al tipo di conserve ottenute. Le scatolette prodotte, che devono contenere l'80% o più di carne bovina e devono essere condizionate in scatole metalliche del peso netto non superiore a Kg. 2,500, devono indicare all'esterno, in modo chiaramente leggibile, il nome del paese membro in cui è avvenuto il processo di trasformazione. Espletate le formalità doganali di esportazione, la competente dogana trasmette al SAISA, in via amministrativa, le dichiarazioni doganali (CO.A) completate con i dati relativi alle conserve ottenute (art. 3, par. 7, 2° comma del Reg. (CE) n.1731/06) unitamente alle relative dichiarazioni di esportazione ed ai verbali di controllo.

Di detto invio sarà data comunicazione anche all'operatore interessato.

7.2) Modalità operative per le restituzioni particolari di carni bovine: Reg. (CE) n. 1741/06

Il citato Regolamento prevede la possibilità, per gli operatori, di usufruire della concessione delle restituzioni all'esportazione sin dal momento in cui

le carni disossate di bovini adulti maschi vengono sottoposte al regime del deposito doganale. A tal fine il Regolamento precisa le condizioni di ingresso delle carni nel deposito e detta precise disposizioni perché sia garantita la tracciabilità delle carni durante tutto il processo di lavorazione.

In particolare dispone che:

1. la procedura di introduzione nel deposito doganale sia, su richiesta dell'operatore, preventivamente autorizzata dall'Autorità doganale competente che deve preliminarmente accertare il possesso dei requisiti previsti dal Reg. (CE) n. 1741/06;
2. l'operatore presenti, ottenuta l'autorizzazione di cui al punto 1, una dichiarazione (CO.A) con la quale manifesta la volontà di sottoporre al regime di deposito doganale un quantitativo di carni disossate di bovini adulti maschi, fresche o refrigerate, da destinare all'esportazione. Il numero di detta dichiarazione deve essere indicato nella bolletta doganale di esportazione emessa ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 612/09;
3. la richiesta di introduzione in deposito sia accompagnata dall'attestato previsto dal Reg. (CE) n.1359/07 e dalla copia dell'esemplare 1 del titolo agrex;
4. ai fini della tracciabilità, sia stata creata nel sistema informativo dell'operatore una base dati elettronica inerente i prodotti da sottoporre al regime di deposito doganale, accessibile ai funzionari verificatori dell'Agenzia delle dogane;
5. le dichiarazioni di entrata in magazzino della carne (CO.A) unitamente agli attestati di cui al Reg. (CE) n.1359/07 devono essere trasmessi, in via amministrativa, al SAISA.

Le carni possono rimanere in regime di deposito doganale per un periodo massimo di **4 mesi** dalla data di accettazione della dichiarazione (CO.A). Qualora l'esportazione non avvenga entro tale termine o l'operatore ritiri dal controllo un determinato quantitativo di carne, l'Autorità doganale è tenuta ad informare il Ministero dello sviluppo economico che ha emesso il titolo agrex e l'Organismo pagatore, in quanto l'obbligo di esportare non si considera adempiuto.

Espletate le formalità doganali di esportazione, la relativa dichiarazione doganale deve essere trasmessa, unitamente ai verbali di controllo, per via amministrativa al SAISA.

In materia di restituzioni particolari di carni bovine, si invitano gli operatori e gli uffici doganali, per tutto quanto non previsto dalla presente nota, a consultare le istruzioni emanate con prot. n. 96380/SAISA del 10 luglio 2009.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e non incorrere in rilievi comunitari che potrebbero generare pesanti sanzioni allo Stato italiano, si invitano tutti gli uffici doganali a rispettare i tempi di trasmissione della documentazione amministrativa, stabiliti con la presente nota e ad utilizzare al riguardo, nei contatti con l'Organismo pagatore, esclusivamente la casella di posta elettronica **“saisa.liquidazioni@agenziadogane.it”**.

A far data dalla pubblicazione delle presenti istruzioni, sono da considerarsi abrogate le disposizioni impartite con la circolare 240/97.

I destinatari in indirizzo sono invitati a dare la massima diffusione del contenuto della presente.

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*